# **COMUNE DI BOMPORTO**

# Provincia di Modena

Seduta n. 22 **Deliberazione n. 62 del 16/07/2024** 

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE: TCP 2024

L'anno **2024**, addì **sedici**, del mese di **Luglio** alle ore **12:30**, nella Sede Municipale, Via Per Modena, 7, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocata la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MESCHIARI TANIA	Sindaca	X	
MALAVASI ILARIA	Vice Sindaca		X
BERSELLI ANDREA	Assessore	X	
LEO VITTORIO	Assessore	X	
SACCHETTI ENZO	Assessore esterno	X	

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tania Meschiari, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE: TCP 2024

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17/07/2023, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione Tariffa Corrispettiva Puntuale: TCP 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2024, esecutiva, avente per oggetto "Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. Provvedimenti";

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetti non all'organo consiliare ma alla Giunta Comunale. Dispone infatti l'art. 42 del TUEL che "il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali :......f) Istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe Tari dal comma 683 della Legge 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote Imu, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della Legge 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tali tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. riunite civ., 29 aprile 2021, n. 11290, che, affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie che riguardano la tariffa puntuale (o "corrispettivo") in materia di rifiuti urbani, ha di fatto confermato la natura privatistica e non tributaria della TARI corrispettivo, di cui all'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 (Tarip) per cui si conferma, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito;

#### Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

#### Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 2026";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, con la

- quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2024, immediatamente eseguibile, in ordine all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2024 per il periodo 2024/2026;

#### Atteso che:

- il comma 11, dell'articolo 43 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) dispone: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile» ";
- con un emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;
- il termine originario, previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del dl 228/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, era stato precedentemente prorogato al 30 giugno 2024 dall'articolo 7 del d.l. 39/2024;

#### Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017, attribuisce all'autorità (ARERA) il compito di riformare il metodo tariffario di cui al DPR n. 158 del 1999, che non stabilisce nulla in materia di riduzioni specifiche restando, quest'ultima competenza, in capo ai Comuni;
- la Legge n. 147/2013 ed in particolare l'art. 1, comma 660, infatti e comunque, attribuisce ai comuni ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari "Il comune può deliberare ... ulteriori riduzioni ed esenzioni.... La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Considerato che nella costruzione del PEF 2022-2025, ATERSIR ha tenuto conto dei fabbisogni standards per il comune di Bomporto così come trasmessi ad ATERSIR;

Tenuto conto che ATERSIR ha trasmesso la tabella dello sviluppo delle tariffe TCP, assunte al prot. n. 9665 del 12/07/2024, (in relazione al PEF 2024 approvato da ATERSIR cui sottrarre le componenti gestite direttamente da HERA):

COMUNE	BOMPORTO	
Riclassifica Tva	1.012.899,55 €	
Riclassifica Tfa	495.899,01 €	
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 )	1.508.798,56 €	
-Eccedenze	-56.864,29 €	
+ Altri Sconti UD+UND	9.152,03 €	
+/- Altre partite	0,00 €	
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-16.451,06 €	
MONTANTE TARIFFARIO 2023	1.444.635,24 €	

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le tariffe TCP per l'anno 2024 necessarie per finanziare i costi del servizio rifiuti come risultanti dal PEF 2024, approvato da ATERSIR, con le integrazioni e riduzioni evidenziate dal gestore e sopra riportate di cui all'allegato A);

Ritenuto, altresì, opportuno per l'anno 2024 approvare le misure di riduzione di cui all'allegato B) Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, Riduzioni e Agevolazioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la Tariffa Corrispettiva Puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata per il Comune;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare le tariffe TCP per l'anno 2024 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, necessarie per finanziare i costi del servizio rifiuti come risultanti dal PEF 2024, approvato da ATERSIR, con le integrazioni e le riduzioni evidenziate dal gestore e sopra riportate;
- 2. di approvare per l'anno 2024 le misure di riduzione, di cui all'allegato B) Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, Riduzioni e Agevolazioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, in considerazione della necessità di procedere urgentemente nei termini di legge all'applicazione della tariffa corrispettiva per l'anno 2024.

#### Allegati:

- 1) Tariffa corrispettiva puntuale, listino tariffario domestico e non domestico. Anno 2024;
- 2) Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, Riduzioni e Agevolazioni. Anno 2024.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA SINDACA

Sig.ra Tania Meschiari sottoscritto digitalmente

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Esther Melania Carletta sottoscritto digitalmente

ALLEGATO A)
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024

(escluso Iva 10 %)

#### USO DOMESTICO

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ка	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
	1 residente	0,73	0,7736885	0,73	4,1473617
	2 residenti	1,00	1,0598472	1,40	7,9538444
USO DOMESTICO RESIDENTE	3 residenti	1,15	1,2188243	1,80	10,2263713
	4 residenti	1,20	1,2718166	2,20	12,4988983
	5 residenti	1,30	1,3778014	2,90	16,4758205
	6 residenti e oltre	1,48	1,5685738	3,40	19,3164792
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,73	0,7736885	0,73	4,1473617
	2 componenti	1,00	1,0598472	1,40	7,9538444
	3 componenti	1,15	1,2188243	1,80	10,2263713
	4 componenti	1,20	1,2718166	2,20	12,4988983
	5 componenti	1,30	1,3778014	2,90	16,4758205
	6 componenti e oltre	1,48	1,5685738	3,40	19,3164792

#### USO NON DOMESTICO

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA		Кс	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	1,0619942	5,50	0,0713714
	1A	Scuole con riduzione	0,13	0,2060586	1,10	0,0142743
	2	Cinematografi e teatri	0,43	0,6815784	3,50	0,0454182
	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,9510396	4,90	0,0635855
	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	1,3473061	7,00	0,0908364
	4A	Aree di campeggi, distributori di carburanti	0,37	0,5864744	3,00	0,0389299
	5	Stabilimenti balneari	0,38	0,6023251	3,12	0,0404871
	6	Esposizioni, autosaloni	0,51	0,8083836	4,22	0,0547613
	7	Alberghi con ristorante	1,64	2,5995082	13,50	0,1751844
	8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,7118712	8,88	0,1152324
	9	Case di cura e riposo	1,00	1,5850659	8,20	0,1064083
	10	Ospedale	1,07	1,6960206	8,77	0,1138050
	11	Uffici, agenzie	1,52	2,4093002	12,45	0,1615590
	12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,52	2,4093002	12,45	0,1615590
	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	2,2349430	11,55	0,1498800
USO NON	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	2,8531187	14,78	0,1917945
DOMESTICO	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	1,3156047	6,81	0,0883708
DOMESTICO	16	Banchi di beni durevoli	1,09	1,7277219	8,94	0,1160110
	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,22	1,9337805	10,00	0,1297662
	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	1,4424100	7,50	0,0973247
	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,7277219	8,95	0,1161408
	20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	1,4582607	7,53	0,0977140
	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	1,4582607	7,53	0,0977140
	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,85	7,6875699	39,78	0,5162101
	23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,6875699	39,78	0,5162101
-	24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,2768612	32,44	0,4209617
	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	3,8675609	20,00	0,2595325
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,4410016	12,60	0,1635054
	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,49	8,7020121	45,00	0,5839480
		Ipermercati di generi misti	1,56	2,4727029	12,79	0,1659710
		Banchi di genere alimentari	3,50	5,5477308	28,70	0,3724291
		Discoteche, night-club	1,04	1,6484686	8,53	0,1106906
	31	Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI
minimi per utenti con e senza	1 residente	480
	2 residenti	600
	3 residenti	720
	4 residenti	840
dotazionej	5 residenti	960
	6 residenti e oltre	960
	1 componente	480
USO DOMESTICO NON	2 componenti	600
RESIDENTE (litri minimi per utenti	3 componenti	720
con e senza dotazione)	4 componenti	840
con e senza dotazione)	5 componenti	960
	6 componenti e oltre	960
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI
	30	1.200
USO NON DOMESTICO	40	800
	120	2.400
	240	4.800
	360	7.200
	1.700	34.000
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	2.400

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFA VARIABILE DI BASE	0,0983322
TARIFFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,1002988

PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE	100% su qvb

# TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONIE AGEVOLAZIONI

#### 1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condominii").

#### 2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 5 c. 7 del Regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza all'utenza domestica; e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

#### 3. Uso stagionale o non continuativo

- art. 19 del regolamento: per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e di fatto non utilizzate e per quelle utilizzate per uso stagionale, occupate o detenute in modo non continuativo, ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- art 21: per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- art. 20 del regolamento: per i locali e aree diverse dalle abitazioni adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile normalizzata e la

quota variabile di base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti

per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60giorni.

#### 4. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

#### 5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del regolamento si applicala riduzione del 15% della quota variabile normalizzata della tariffa.

#### 6. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%.

#### 7. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota variabile normalizzata della tariffa:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE
(limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER	
AUTO),	0,10 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI	
ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	
LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI	
INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso	
min conferimento 20 kg)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3	
conferimenti/anno)	3,00 €/conferimento

#### 8. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico— sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta da parte dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 104 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 78 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

## 9. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.160 litri annuali (nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
  - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
  - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
  - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
  - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno

dall'Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a

entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

#### 10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in termini assoluti di 0,10 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

#### 11. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 15% della quota variabile normalizzata della tariffa.

#### 12. Riduzione per punti vendita certificati

Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

#### 13. Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione della 10% quota

fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

#### 14. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota variabile normalizzata della tariffa:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE
(limite di 3.000 kg per ciascun conferimento)	
IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI	0,10 €/kg

#### 15. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento, si approva la seguente riduzione:

Per le utenze domestiche, il cui nucleo familiare sia interamente composto da utenti che abbiano compiuto il 70° anno di età e con ISEE uguale o inferiore a € 25.000 è prevista una riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto (compimento del 70° anno di età), se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione (30 giorni), altrimenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Per gli anni successivi al primo anno per istanze presentate entro il 31 marzo la riduzione sarà riconosciuta con decorrenza 1°gennaio del medesimo anno.

L'istanza deve essere presentata al Comune, che trasmetterà al gestore quanto prima e comunque a seguito di verifiche di propria competenza l'elenco dei soggetti che hanno diritto alla riduzione e le relative decorrenze.

L'importo totale della presente riduzione trova copertura nel capitolo del Bilancio di previsione al capitolo "Sgravi e restituzione dei tributi".

#### 16. Riduzione per la pulizia dei fossi adiacenti al proprio domicilio

- Viene stabilita una riduzione pari al 20% della TCP, fino ad un massimo di €. 50,00, sull'importo annuo dovuto da ogni cittadino che si iscriverà al "Registro comunale del Volontario" e che parteciperà concretamente all'attività di volontariato civico per la pulizia dei fossi adiacenti al proprio domicilio per il mantenimento del decoro urbano e la tutela dell'ambiente.
- Il Registro Comunale del Volontario singolo è disciplinato dagli artt. 9-13 Titolo III del Regolamento per la partecipazione attiva dei cittadini nella valorizzazione della comunità

locale, (approvato con delibera di C.C. n. 49 del 24/10/2018), allo scopo di attivare forme di collaborazione con i singoli cittadini interessati a svolgere attività di pubblico interesse, integrative dei servizi comunali negli ambiti di attività di cura e rigenerazione dell'ambiente degli spazi e dei beni pubblici.

- La riduzione verrà concessa a condizione che il cittadino sia in regola con gli obblighi tributari del Comune, a tal fine si considera in regola con gli obblighi tributari anche il cittadino che ha in essere un piano di rateizzazione per il pagamento dei tributi ed è in regola con i pagamenti rateizzati.
- Nell'ipotesi in cui due o più cittadini partecipanti al progetto di cui sopra facciano parte del medesimo nucleo familiare, la riduzione è applicata una sola volta.
- La riduzione verrà riconosciuta sull'importo dovuto, l'anno successivo, a seguito di comunicazione da parte del Responsabile del Servizio Ambiente dell'elenco dei cittadini che hanno svolto efficientemente le attività segnalate, con indicato il periodo di svolgimento.
- L'Amministrazione in sede di redazione del bilancio di previsione annuale stabilirà l'importo massimo complessivo di risorse da utilizzare per il finanziamento della suddetta riduzione.
- Nel caso in cui gli importi da riconoscere eccedano l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, la riduzione di cui al comma 1 sarà proporzionalmente ridotta al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di accedere all'incentivo.

## 17. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.